

Per deliberazione viene  
riferita l'ente per ulteriori  
gg. 30 del 16.1.01 al 1.3.01

**COPIA**

Orbassano, 02.3.01

IL SEGRETARIO GENERALE  
(CONTINELLA Vito)



PROVINCIA DI TORINO



**COMUNE DI ORBASSANO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 74**

**OGGETTO:** "Adozione del Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative"

L'anno duemila addi ventinove del mese di novembre alle ore 00,01 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

DELL'ACQUA Graziano - Sindaco

ANCORA Sebastiano  
AYROLDI Giuseppe  
BERNAUDO Lucia  
BUSSONE Cesare Armando  
CALANDRINO Eleonora  
CAMPANELLA Nicola  
CHIESA Ernesto  
CHISARI Giuseppe  
DONALISIO Attilio  
DONI Antonella

DROGO Gianfranco  
GANGI Salvatore  
GUERRA Francesco  
IANNELLI Giovanni  
PAPANDREA Fausta  
RANA Avtar Singh  
SANTORO Antonietta  
SORBO Rosario  
SQUITIERI Adolfo  
ZACCARIA Marco

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Sigg: Ancora (giustificato) Doni (giustificato), Sorbo, Donalisio e Squitieri.

Assume la presidenza il Sig. Bussone Cesare Armando.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Vito CONTINELLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Marroni, Schiavone, Castellaneta, Strappazzon e Brosio.

**COMUNE di ORBASSANO**  
Pubblicato all'ALBO PRETORIO  
dal 16/01 al 1/03/01  
N° reg 42  
IL MESSO COMUNALE

**COMUNE di ORBASSANO**  
Pubblicato all'ALBO PRETORIO  
dal 1/12/00 al 1/03/01  
N° reg 7917  
IL MESSO COMUNALE

Deliberazione C.C. n. 74 del 29.11.2000

Oggetto: Adozione del "Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative".

### Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco;

**Premesso** che:

- è necessario un coordinamento ed una regolamentazione dell'aspetto sanzionatorio di carattere amministrativo per permettere una maggiore certezza agli operatori in ambito applicativo ed una maggiore garanzia posta a tutela dei diritti dei cittadini e dell'ordinamento giuridico generale nell'ambito procedurale;
- il fenomeno della depenalizzazione, consistente nel sostituire alla sanzione penale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, è in continua evoluzione e nel Decreto Legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 trova la sua ultima applicazione, modificando, fra l'altro, la disciplina organica della legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è stato abrogato il R.D. 3 marzo 1934, n. 383 "Testo unico della legge comunale e provinciale" che dettava norme in materia di applicazione delle sanzioni amministrative;
- alcune leggi nazionali e regionali rimandano per l'applicazione sanzionatoria alla competenza e alla disciplina regolamentare degli enti locali;

**CONSIDERATO** che la conferenza dei Capigruppo nella seduta del 30.10.2000 ha esaminato il testo di regolamento sottoposto e gli emendamenti prodotti dai consiglieri Chiesa, Donalizio, Rana e Doni esprimendo all'unanimità, nell'adunanza del 13.11.2000, parere favorevole sul testo allegato;

Ritenuto il testo del citato Regolamento meritevole d'approvazione;

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio interessato;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano:

### **DELIBERA**

-di adottare il Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative nel testo allegato alla presente deliberazione composto da n. 20 articoli;

-di dare atto che il detto regolamento, una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione, verrà pubblicato nell'Albo pretorio per la durata di trenta giorni, ai sensi dell'art. 61 del vigente statuto comunale.



# COMUNE DI ORBASSANO

PROVINCIA DI TORINO

## REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE

Approvato con deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Entrato in vigore il \_\_\_\_\_

## **Articolo 1** **“Ambito di applicazione”**

Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni a norme di regolamenti comunali e a norme o regolamenti statali e regionali. La violazione a dette norme è accertata, in via prioritaria, da agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria e, in via subordinata, da funzionari addetti al controllo per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza. La sanzione relativa alla violazione, per espressa enunciazione delle stesse leggi e degli stessi regolamenti, è irrogata dal dirigente del settore preposto del Comune.

Sono altresì disciplinate dal presente regolamento le procedure per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché tutte le ulteriori fasi del procedimento sanzionatorio in conformità a quanto dispone la legge 24 novembre 1981, n.689 così come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 205.

Ogni qualvolta nel presente regolamento si fa uso del termine “legge” senza altra specificazione, deve intendersi la legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i.

## **Articolo 2** **“Sanzioni amministrative”**

Le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni di norme consistono nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 12.000 (EURO 6,20) e non superiore a lire 20.000.000 (Euro 10329,13), se tali limiti non sono fissati da norme di rango superiore.

La sanzione amministrativa pecuniaria per ogni specie di violazione è determinata, in linea generale ed astratta, con provvedimento del Consiglio Comunale entro un limite minimo ed un limite massimo. Il limite massimo non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Fatta salva l'eccezione per le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, le inottemperanze ad ordinanze comunali, salvo sia diversamente ed espressamente disposto nel singolo provvedimento, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 200.000 (103,29 Euro) ad un massimo di £. 1.500.000 (Euro 774,68).

Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati.

## **Articolo 3** **“Accertamento delle violazioni”**

All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quanto dispone l'art. 13 della legge.

Il compimento degli atti di accertamento ed il loro risultato debbono essere documentati in un verbale.

## **Articolo 4** **“Il verbale di accertamento”**

Il verbale di cui al secondo comma dell'articolo precedente deve contenere le indicazioni relative a :

- nome e qualifica del verbalizzante

- data e luogo dell'accertamento della violazione
- generalità del responsabile della violazione
- fatto commesso e norme violate
- dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione
- opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa
- entità della sanzione pecuniaria indicata nei limiti minimo e massimo (espressa in lire ed euro), modalità per il pagamento in misura ridotta, ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato
- autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi o documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.

### **Articolo 5** **“Contestazione della violazione”**

Acquisita la prova che è stata commessa una violazione, la legge prescrive che debba esserne fatta, quando è possibile, la contestazione immediata.

La contestazione consiste nell'immediata comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione, di regola con l'atto scritto.

Destinatari della contestazione sono i trasgressori e i responsabili solidali, nonché le persone diverse da essi, proprietarie della cosa che si ritenga di dover sequestrare nei casi previsti dalla legge.

La contestazione immediata costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità.

### **Articolo 6** **“Notificazione della violazione”**

Quando non sia stata possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta se residenti all'estero.

I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.

La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di denaro dovuta a titolo di sanzione.

La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla legge 20.11.1982, n.890.

### **Articolo 7** **Notificazione a più persone”**

Nel caso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione deve essere fatta ad ognuno dei concorrenti.

### **Articolo 8** **“Casi particolari di notificazione a più persone”**

Nel caso di una delle ipotesi di solidarietà previste dall'art. 6 della legge, il verbale, oltre alle indicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento dovrà contenere le generalità

del responsabile solidale e le ragioni della solidarietà.

Se la violazione è commessa da un minore dovranno essere indicate le generalità di colui che esercita la potestà parentale.

Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere si dovranno indicare le generalità di chi è tenuto alla sua sorveglianza.

### **Articolo 9** **Sanzione per violazione di più disposizioni"**

Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono più sanzioni amministrative pecuniarie, dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Se per le disposizioni violate è stabilita la medesima sanzione, sarà questa ad essere soggetta ad aumento fino al triplo.

Il computo si effettua sulla somma dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta, sempre che il pagamento venga eseguito entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

In ogni caso la maggiorazione non potrà essere inferiore al 50 per cento della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta.

### **Articolo 10** **"Pagamento delle sanzioni"**

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

### **Articolo 11** **"Ricorsi"**

Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.

Sia gli scritti difensivi e i documenti che le richieste di audizione personale, sono esenti da ogni tassa o imposta, ai sensi di legge.

Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'ufficio incaricato al procedimento provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'articolo 11 della legge, anche mediante richiesta di controdeduzioni scritte all'agente accertatore.

Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, per carenza di responsabilità soggettiva o per altri giustificati motivi, che l'accertamento della violazione è infondato, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi, con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione ingiungendone il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate. La presentazione del ricorso preclude la possibilità di pagamento in misura ridotta.

## **Articolo 12** **“Motivi di improcedibilità”**

L'Autorità Amministrativa dovrà dichiarare l'improcedibilità con atto motivato quando:

- a) gli estremi della violazione non contestata immediatamente non siano stati notificati al responsabile nei termini di cui all'art. 6 comma 1 del presente regolamento;
- b) nel caso di violazione commessa da chi è sottoposto ad altrui sorveglianza, il quale, per il disposto dell'art. 2 della legge, non può essere assoggettato a sanzione, gli estremi della violazione non siano stati notificati a chi era tenuto alla sorveglianza;
- c) la violazione sia stata commessa nell'adempimento di un dovere o di un esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

## **Articolo 13** **“Ordinanza-ingiunzione”**

L'ordinanza-ingiunzione di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 11 dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- a) autorità che ha emesso l'atto;
- b) violazione contestata;
- c) motivo del provvedimento
- d) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione
- e) la sanzione espressa in lire italiane e in euro
- f) entità e specie delle spese (espresse in lire italiane e in euro) di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione
- g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido
- h) modalità e termini di pagamento
- i) modalità, termini ed autorità presso la quale è possibile proporre ricorso
- j) data e luogo
- k) sottoscrizione del dirigente competente.

## **Articolo 14** **“Confisca”**

Quando la legge in cui è contenuta la disposizione violata attribuisce al Sindaco la facoltà di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, l'agente che accerta la violazione potrà procedere al sequestro cautelativo secondo le modalità stabilite al Capo II, artt. da 3 a 19 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, redigendo specifico processo verbale.

Contro il sequestro l'interessato può, anche immediatamente, proporre opposizione al Sindaco con atto esente da bollo.

La decisione sulla opposizione deve essere adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro il termine predetto, l'opposizione si intende accolta e le cose sequestrate dovranno pertanto essere restituite.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento e se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.



**Articolo 15**  
**“Sanzione amministrativa pecuniaria dell’ordinanza-ingiunzione”**

L’entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso, in misura non inferiore alla somma di denaro corrispondente all’ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabilito per quella violazione.

Nel caso di recidiva, da valutarsi comunque caso per caso, in relazione alla specie di violazione ed al periodo di tempo intercorso fra l’ultima violazione accertata e la precedente, la somma di denaro determinata secondo le modalità previste al primo comma potrà essere maggiorata del 25%, del 50%, del 75% fino al raggiungimento del massimo edittale. La causa e l’entità della maggiorazione devono essere espressamente indicati nel provvedimento.

Ai fini dell’applicazione della predetta maggiorazione, l’ufficio competente predisporre apposito schedario dei trasgressori dei regolamenti e ne cura l’aggiornamento.

Le somme determinate secondo il disposto del presente articolo sono arrotondate alle cinquecento lire superiori.

**Articolo 16**  
**“Messa a ruolo”**

Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato nell’ordinanza-ingiunzione (30 gg), salvo che sia stato proposto ricorso nei termini o che il giudice, per gravi motivi, abbia sospeso l’esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall’art. 27 della legge, previa rigorosa verifica della regolarità formale dell’ordinanza-ingiunzione e della sua notificazione agli interessati.

La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalle norme in materia di riscossione dei ruoli.

**Articolo 17**  
**“Opposizione alla riscossione forzata”**

Quando, nel corso della procedura esecutiva, vengano proposte entro trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale opposizioni riguardanti:

- a) omessa o irregolare notificazione dell’ordinanza-ingiunzione dalla quale consegue l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo;
- b) errore materiale nell’iscrizione a ruolo (che deve consistere in un fatto specifico e concreto, mai in un apprezzamento);
- c) duplicazione nell’iscrizione a ruolo;
- d) inesistenza totale o parziale dell’obbligazione pecuniaria (quando sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dall’ordinanza-ingiunzione)

l’ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell’esecuzione, il provvedimento dirigenziale di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l’esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, il provvedimento dirigenziale dovrà contenere altresì l’autorizzazione al rimborso.

### **Articolo 18**

#### **“Destinatario dei proventi per violazione ai regolamenti comunali”**

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti comunali spettano al Comune.

Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano uffici non comunali, questi dovranno trasferire al Comune le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla Tesoreria Comunale.

### **Articolo 19**

#### **“Destinatario dei proventi per violazione a norme diverse”**

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme diverse da quelle contenute nei regolamenti comunali, salvo sia espressamente previsto dalla legge o dal regolamento che le disciplina, sono devolute alla Regione o allo Stato.

Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano uffici comunali, le somme riscosse dovranno, secondo le procedure stabilite dalla Ragioneria Comunale, essere versate agli uffici regionali o statali preposti.

### **Articolo 20**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui diventa esecutiva la delibera che lo approva.

## INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	pag.	1
Art. 2	Sanzioni amministrative	pag.	1
Art. 3	Accertamento delle violazioni	pag.	1
Art. 4	Il verbale di accertamento	pag.	1
Art. 5	Contestazione della violazione	pag.	2
Art. 6	Notificazione della violazione	pag.	2
Art. 7	Notificazione a più persone	pag.	2
Art. 8	Casi particolari di notificazione a più persone	pag.	2
Art. 9	Sanzione per violazione a più disposizioni	pag.	3
Art. 10	Pagamento delle sanzioni	pag.	3
Art. 11	Ricorsi	pag.	3
Art. 12	Motivi di improcedibilità	pag.	4
Art. 13	Ordinanza-ingiunzione	pag.	4
Art. 14	Confisca	pag.	4
Art. 15	Sanzione amministrativa pecuniaria dell'ordinanza-ingiunzione	pag.	5
Art. 16	Messa a ruolo	pag.	5
Art. 17	Opposizione alla riscossione forzata	pag.	5
Art. 18	Destinatario dei proventi per violazione a regolamenti comunali	pag.	6
Art. 19	Destinatario dei proventi per violazione a norme diverse	pag.	6
Art. 20	Entrata in vigore	pag.	6

Letto, confermato e sottoscritto in originale firmati:

IL PRESIDENTE

Dott. Cesare Armando BUSSONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito CONTINELLA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e contro di essa non pervennero reclami.

Orbassano,li

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Orbassano,li

IL SEGRETARIO GENERALE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31 DIC. 2000

- dichiarata immediatamente eseguibile (Dlgs. 267/00 art. 134, comma 4)
- dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3)
- scadenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO. (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 1) avvenuta con elenco N. 25813 pervenuto allo stesso CO.RE.CO. il 1-12-00
- richiesta con fonogramma N. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio forniti il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_ ricevuta dal CO.RE.CO. il \_\_\_\_\_
- disposta con fonogramma n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ audizione avvenuta in data \_\_\_\_\_
- pervenuta comunicazione dal CO.RE.CO. di mancato riscontro di vizi di legittimità (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 1) nella seduta del \_\_\_\_\_ decisione n. \_\_\_\_\_

Orbassano,li

19 MAR 2001

IL SEGRETARIO GENERALE